



Deliberazione di Consiglio Comunale Numero 15 del 30/06/2021

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI – MODIFICHE ANNO 2021

L'anno 2021 addì 30 del mese di Giugno alle ore 20:45 nella sala consiliare sita a Viano in Via S.Polo, 1, con parziale presenza dei Consiglieri ed in modalità streaming per gli altri, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
BORGHI NELLO	Sindaco	SI	FRIGGIERI VERUSCA	Consigliere	SI
BAGNI ELISA	Consigliere	SI	PREDIERI FEDERICO	Consigliere	SI
CONSOLINI STEFANO MASSIMILIANO	Consigliere	SI	MORI LAURA	Consigliere	SI
CAMPANI PATRICK	Consigliere	SI	GUIDETTI MATTEO	Consigliere	AG
GUIDETTI MONIA	Consigliere	SI	BENEVELLI ALESSANDRO	Consigliere	SI
SPLENDORE ROSALIA	Consigliere	SI	FERRARI MAURIZIO	Consigliere	AG
FERRARI MAURO	Consigliere	SI			

Assiste Il Vice Segretario Comunale Cristina Ghidoni.
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Nello Borghi assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Vengano designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg:
CONSOLINI STEFANO MASSIMILIANO, SPLENDORE ROSALIA, BENEVELLI ALESSANDRO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco cede la parola alla D.ssa Bettinsoli, Responsabile del Servizio Finanziario, che illustra il presente argomento iscritto all'odg;

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all'art. 1, commi dal 639 al 731 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
 - l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
 - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020) all'art. 1, comma 738 ha stabilito che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";

Visti:

- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013 secondo cui, con regolamento da adottare nell'esercizio della propria potestà regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della la TARI, sulla base dei seguenti principi:
 - a) i criteri di determinazione delle tariffe,
 - b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti,
 - c) la disciplina delle riduzioni tariffarie,
 - d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE,
 - e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- l'art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013 il quale dispone che il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;
- l'art 1, commi da 656 a 660, della legge n. 147/2013 in cui sono disciplinate agevolazioni, riduzioni, esenzioni;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Dato atto che con D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e

della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Richiamato il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 5/9/2014 ss.mm.ii., tra cui, ultima, la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 27/07/2020;

Richiamata e qui recepita la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 09/06/2021 con cui, secondo quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento Generale delle Entrate - approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 16/12/1998 s.m.i., è stato deliberato di prorogare la scadenza del pagamento della prima rata della tassa sui rifiuti – anno 2021 al **30 settembre 2021**;

Richiamato il D. Lgs n. 116/2021 il quale determina cambiamenti sostanziali, sia relativamente alla eliminazione della potestà di assimilazione da parte del Comune , con la conseguente nuova classificazione dei rifiuti, sia in termini di sottrazioni dalla base imponibile del prelievo sui rifiuti di parti rilevanti di superfici (attività industriali e agricole);

Considerato che il D.Lgs n.116/2020 apporta significative modifiche al D. Lgs 152/2006 – Testo Unico Ambientale – in attuazione delle direttive UE 2018/851 e 2018/852 ;

Richiamati in particolare:

- Art 183 del D.Lgs n.152/2006 - Testo Unico Ambientale , come modificato dal D. Lgs. n. 116/2020, che disciplina la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola alla normativa comunitaria che comporta il venir meno dei così detti “rifiuti assimilati”;
- Art 184, del D.Lgs n. 152/2006 - Testo Unico Ambientale , come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020, che riguarda la classificazione dei rifiuti, distinguendo tra rifiuti urbani e rifiuti speciali, oltre alla distinzione tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi;
- Art 198, comma 2, del D.Lgs n. 152/2006 - Testo Unico Ambientale, come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020, che fa venir meno il potere dei Comuni di regolamentare l’assimilazione, per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, dettando una classificazione dei rifiuti uniforme su tutto il territorio nazionale. Inoltre, la norma al comma 2-bis dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi;
- Art 238, comma 10 del D.Lgs n. 152/2006 - Testo Unico Ambientale, come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020, secondo il quale, alla luce del nuovo quadro normativo riferimento, qualora un’utenza non domestica intende avvalersi della facoltà di conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani , previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, sarà esclusa dalla corresponsione della parte variabile della Tari , mentre sarà tenuta a corrispondere la sola parte fissa; la norma precisa che la scelta sarà vincolante per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale;
- Art. 30, comma 5, del Decreto Legge n.41/2021, convertito nella Legge n. 69/2021, in base al quale si precisa che la scelta delle utenze non domestiche di cui all’art. 238, comma 10, del D.Lgs n. 152/2006 deve essere comunicata al Comune o al Gestore del servizio smaltimento rifiuti, entro il 30 giugno di ciascun anno. Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1 gennaio 2022;

Considerato dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 5/9/2014 ss.mm.ii., tra cui, ultima, la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 27/07/2020, in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sopra richiamate;

Considerato, altresì, che spetta al Consiglio Comunale l'approvazione e la modificazione del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI;

Vista la proposta di Regolamento TARI 2021 predisposta dal Servizio Finanziario, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A Regolamento con modifiche e allegato B Regolamento Tari);

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*.

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Generale delle Entrate;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere alla modifica del Regolamento Tari;

Uditi i seguenti interventi;

Interviene Sindaco per fare alcune precisazioni;
Interviene Consigliere Benevelli che motiva la votazione di astensione da parte del suo gruppo

Tutti gli interventi sono stati registrati e consultabili al seguente link
<https://www.comune.viano.re.it/2021/07/la-registrazione-della-seduta-del-consiglio-comunale-del-30-giugno-2021/>
e sono parte integrante di questo provvedimento;

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti;
presenti n. 11, votanti n. 7, favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n.4 (Consiglieri Mori, Benevelli, Campani e Predieri);

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente recepite,

- 1) **di approvare** le modifiche al regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), le quali risultano evidenziate nell'allegato A alla presente deliberazione, il quale forma parte integrante e sostanziale della stessa;
- 2) **di dare atto che**, alla luce delle suddette modifiche, il testo del Regolamento risulta aggiornato come da Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) **di dare atto che** per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di TARI;
- 4) **di dare atto che** a seguito dell'emergenza Covid-19 si differisce la prima rata Tari al **30 settembre 2021 per tutte le utenze**;
- 5) **di demandare** al Responsabile del Servizio Finanziario l'invio, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione sul sito internet del Ministero delle Finanze ai sensi della normativa vigente;
- 6) **di ottemperare** all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Viano nella sezione "Amministrazione trasparente" del presente provvedimento;

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza e la necessità di procedere tempestivamente alla modifica del Regolamento Tari

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti:

presenti n.

votanti n.

favorevoli n.

contrari n.

astenuti n.

DELIBERA

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti;

presenti n. 11, votanti n. 7, favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n.4 (Consiglieri Mori, Benevelli, Campani e Predieri)

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue

Il Sindaco
Nello Borghi

Il Vice Segretario
Cristina Ghidoni